

REGOLAMENTO SULLA PREVENZIONE E SANZIONE AGLI ATTI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

- Visto il regolamento di istituto, di cui questo regolamento è parte integrante

ADOTTA

il seguente regolamento sulla prevenzione e sanzione agli atti di bullismo e cyberbullismo con delibera n.11 del 18/12/2019

PREMESSA

Sul contrasto ai fenomeni di bullismo e cyber-bullismo è previsto un regolamento specifico perché questo tema può essere un potente strumento educativo in considerazione del coinvolgimento di molti aspetti rilevanti, come il rispetto della legalità, il rispetto del prossimo, l'uso consapevole della tecnologia.

Come previsto dalla Legge 29 maggio 2017, n.71, è la famiglia del minore vittima di atti di cyberbullismo ad attivarsi per far cancellare le immagini o i video dalla rete.

Art.1 CONTRASTO AI FENOMENI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

1. Il cyberbullismo, così come definito nella Legge 29 maggio 2017, n. 71, vede come attori i soggetti minori ed è un fenomeno da contrastare con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età;

2. L'I.C. Salutati - Cavalcanti, come atto preventivo ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo, si impegna a promuovere l'educazione all'uso consapevole della rete internet e ai diritti e doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche, quale elemento trasversale alle diverse discipline curriculari, anche mediante la realizzazione di apposite attività progettuali aventi carattere di continuità tra i diversi gradi di istruzione o di progetti elaborati da reti di scuole in collaborazione con enti locali, servizi territoriali, organi di polizia, associazioni ed enti. Individua inoltre, come previsto dalla legge, un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo.

Art. 2 SANZIONI PER GLI ATTI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

Gli atti di bullismo e cyberbullismo sono vietati dalla Legge e per questo motivo devono essere sanzionati con una pena non minore del Provvedimento disciplinare (art.3 comma 3 punto d del regolamento delle mancanze e sanzioni disciplinari). Sono considerati atti di bullismo o cyberbullismo qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo, in particolare:

a) Colpire con pugni, calci o oggetti in concomitanza di:

- a. Essere in gruppo;
- b. Reiterazione;
- c. Assenza di un motivo ragionevole;

In ogni caso la studentessa o lo studente ricade nella mancanza dell'art. 2 comma 2 punto g;

b) Sottrarre o rovinare oggetti di proprietà di una studentessa o uno studente per più di una volta;

In ogni caso la studentessa o lo studente ricade nella mancanza dell'art. 2 comma 2 punto b;

c) Deridere, insultare, prendere in giro o sottolineare aspetti razziali, preferenze sessuali, l'abbigliamento o la provenienza geografica di una studentessa o uno studente ripetutamente e insieme ad altri;

In ogni caso la studentessa o lo studente ricade nella mancanza dell'art. 2 comma 2 punto g;

d) Diffondere pettegolezzi fastidiosi o storie offensive, escludere dai gruppi di aggregazione o qualsiasi altra azione tesa ad isolare la studentessa o lo studente;

e) Furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di un alunno o uno studente, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore;

f) Essere a conoscenza di atti di bullismo e non denunciarli fa ricadere l'alunno o lo studente nella mancanza dell'art. 2 comma 2 punto e prevede almeno la sanzione dell'ammonizione (art. 6, comma 1 punto a) o del Rimprovero verbale (art.3 comma 2 punto a) del regolamento delle mancanze e sanzioni.

La procedura è quella prevista dal regolamento delle mancanze e sanzioni disciplinari:

- Convocazione del Consiglio di classe per mancanze che prevedono sanzioni fino a 15 giorni;

- Convocazione del Consiglio di Istituto per mancanze che prevedono sanzioni superiori a 15 giorni;

che deliberano secondo i seguenti criteri:

- a) Gravità della violazione della dignità e del rispetto della persona umana misurata in intensità, durata e numero dei correi;
- b) Reiterazione delle violazioni del punto a);
- c) Mancata collaborazione alla rimozione delle foto o dei video;
- d) Mancata collaborazione all'individuazione di altri componenti degli atti di bullismo o cyberbullismo.
- e) Vulnerabilità della vittima.

Il provvedimento disciplinare è indipendente da eventuali proposte di querela o presentazione di denuncia.

Art. 3 – DOVERI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

Il Dirigente scolastico, venuto a conoscenza della violazione, interviene attivando per sanzionare la mancanza con un Provvedimento disciplinare (art.3 comma 2 punto d) e collaborando alla rimozione delle immagini o dei video da parte della studentessa o dello studente.

Se il Dirigente scolastico viene a conoscenza del reato prima della famiglia del minore vittima di atti di bullismo o cyberbullismo, la informa tempestivamente, oltre a procedere come specificato al punto precedente.